



Decreto Dirigenziale n. 194 del 18/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 8 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Oggetto dell'Atto:

EX ART. 208 D.LGS 152/06 E SS.MM.II.. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 E R12 DI RIFIUTI UBICATO NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA LUIGI VOLPICELLA N. 373/375. DITTA: SOCIETA' NEAPOLIS METALLI S.R.L.. PRESA D'ATTO DI "VARIANTE NON SOSTANZIALE".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. che con D.G.R. n. 386/2016 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- c. che la Società Neapolis Metalli S.r.l., con sede legale in Via Purgatorio n. 52 del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), P.I. 07045991218 è stata autorizzata con D.D. n. 41 del 27/02/2017 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi e attività di recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, sito nel Comune di Napoli alla Via Luigi Volpicella nn. 373/375, con scadenza dell'autorizzazione in data 14/04/2027;
- d. che, in base al succitato D.D. n. 41/2017, la Società Neapolis Metalli S.r.l. è stata autorizzata alla gestione dei seguenti rifiuti (Codici CER, descrizione, attività e quantità espresse in t e in mc):

Codice CER Rifiuto	Descrizione	Peso specifico (t/mc)	Attività							
			R4				R12 – R13			
			(t/d)	(mc/d)	(t/a)	(mc/a)	(t/d)	(mc/d)	(t/a)	(mc/a)
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,58	1,9	2874	570
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,58	1,9	2874	570
15.01.04	Imballaggi metallici	1,0	0,27	0,27	81	81	2,74	2,74	822	822
17.04.05	Ferro e acciaio	7,0	2,0	0,21	600	85	13,3	1,90	4000	571
19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,04	0,14	311	44,4
20.01.40	Metalli	5,0	0,4	0,08	123	24	1,37	0,27	411	87
11.05.01	Zinco solido	5,0	0,03	0,005	9	1,5	0,13	0,026	39	7,8
19.12.03	Metalli non ferrosi	5,0	0,05	0,010	15	3	0,27	0,054	81	16,2
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,13	0,026	39	7,8
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,27	0,054	81	16,2
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	5,0	0,05	0,010	15	3	8,2	1,64	2160	492
17.04.02	Alluminio	2,5	0,25	0,1	75	30	2,47	0,98	741	294
17.04.03	Piombo	8,0	0,03	0,003	9	0,9	2,47	0,31	741	93
17.04.04	Zinco	5,0	0,08	0,016	24	4,8	0,13	0,026	39	7,8
17.04.06	Stagno	7,0	0,05	0,008	15	2,4	1,1	0,16	330	48
17.04.07	Metalli misti	5,0	0,13	0,026	40	8,0	0,4	0,08	120	24
09.01.07	Carte e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,13	0,09	39	27
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,41	0,082	123	24,6
16.01.16	Serbatoi per gas liquidi	5,0	0,003	0,0004	0,9	0,12	0,27	0,054	81	16,2

16.01.17	Metalli ferrosi	7,0	0,001	0,0002	0,3	0,06	0,27	0,04	81	12
16.01.18	Metalli non ferrosi	5,0	0,0004	0,0001	0,12	0,03	0,54	0,11	162	33
16.01.19	plastica	0,70	0,0008	0,001	0,24	0,3	0,07	0,1	21	30
17.04.02	Spezzoni di cavi con il conduttore di alluminio ricoperto	1,5	0,005	0,004	1,5	1,2	0,27	0,18	81	54
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	1,5	0,016	0,010	4,8	3	1,1	0,7	330	210
16.06.01*	Batterie al piombo	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,13	0,09	39	27
19.12.02	Metalli ferrosi	7,0	0,1	0,014	30	4,28	0,33	0,047	100	14,28
20.01.33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 13.06.01,16.06.02, 16.06.03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,13	0,09	30	27
20.01.34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,82	0,55	246	165
Capacità massima totale			3,4	0,77	1.020	231	55,18	14,339	16.554	4.301,7

- che le quantità massime di rifiuti stoccabili contemporaneamente autorizzate nell'impianto, sono pari a 55,18 t, di cui 54,92 t di rifiuti non pericolosi e 0,26 t di rifiuti pericolosi.
- che le quantità annue massime di rifiuti stoccabili nell'impianto autorizzate in modalità R13 – R12, sono pari a 16.554 t/a, di cui 16.476 t/a di rifiuti non pericolosi e 78,00 t/a di rifiuti pericolosi.
- che la quantità massima di rifiuti non pericolosi autorizzata destinata al trattamento giornaliero, mediante operazioni di recupero R4, non può superare le 3,4 t/g, per un quantitativo complessivo annuale di 1.020 tonn.

RILEVATO

- a. che la Sig.ra Balzamo Fortuna, in qualità di Legale Rappresentante della Società Neapolis Metalli S.r.l., con istanza del 27/11/2017 acquisita in data 01/12/2017 prot. n. 2017.0794019, integrata con note acquisite ai prott. n. 2018.0309309 del 15/05/2018, n. 2018.0632772 del 9/10/2018, n. 2018.0705521 del 08/11/2018, n. 2018.0788434 dell'11/12/2018, n. 2018.0802806 del 17/12/2018, ha richiesto la presa d'atto di una "variante non sostanziale" all'impianto, finalizzata a:
1. "Cancellazione dei codici CER appartenenti alla stessa categoria con l'eliminazione dell'autorizzazione vigente dei codici CER 120102, 190102, 110501, 120104;
 2. Ridistribuire le quantità parziali dei codici CER già autorizzati incrementando del 9,5 % la quantità totale gestita con attività di recupero (R12 – R13) e lasciando invariato (R4) conformemente alla potenzialità dell'impianto su base planimetrica;
 3. Aggiornare il Lay-out produttivo in funzione della nuova potenzialità ridistribuita".

RILEVATO, altresì

b. che la Società Neapolis Metalli S.r.l., con istanza del 27/11/2017 acquisita in data 01/12/2017 prot. n. 2017.0794019, integrata con note acquisite al prott. n. 2018.0309309 del 15/05/2018, n. 2018.0632772 del 9/10/2018, n. 2018.0705521 del 08/11/2018, n. 2018.0788434 dell'11/12/2018, n. 2018.0802806 del 17/12/2018, ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Istanza in bollo redatta secondo lo schema Allegato 1 a) nella quale si dichiara, tra l'altro:
 - Che l'impianto non è soggetto alle procedure di valutazione di cui alla parte II del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
 - Che l'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III – bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
 - Che l'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
2. ricevuta di versamento di Euro 300,00 effettuata in data 30/11/2017 per spese istruttorie;
3. Originale dell'Appendice alla Polizza n. 1146402239 Ag. n. 1146 della Società HDI Assicurazioni - decorrenza 04/12/2018 e scadenza 14/04/2028, comprensiva di attestazione del Notaio – per l'integrazione del massimale di garanzia di 787,50 Euro (settecentottantasette/50) dovuta per l'incremento richiesto delle quantità stoccabili dei rifiuti, per una garanzia totale pari ad Euro 9358,50 (novemilatrecentocinquantesette/50);
4. Dichiarazioni sostitutive di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione della Società alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale rappresentante e del Direttore tecnico dell'impianto, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D. Lgs 159/2011;
5. Relazione tecnica rimodulata Rev. 04 asseverata da tecnico abilitato, datata novembre 2018 a firma dell'Ing. Antonio Mozzillo;
6. Attestazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da tecnico abilitato circa l'idoneità dell'impianto a recepire la variante proposta (vedi pag. 13 Relazione tecnica rev.04);
7. Elaborato Lay-out produttivo con individuazione delle aree: Variante di progetto - datato 30/10/2018 (vedi Relazione tecnica rev.04);
8. Elaborato Lay-out produttivo con individuazione delle aree: Stato di fatto – datato 30/10/2018 (vedi Relazione tecnica rev.04);
9. Nota del Comune di Napoli, prot. n. 855185 del 04/10/2018 acquisita in data 16/10/2018 prot. n. 2018.0649935, con cui il medesimo Ente ha rappresentato che, in merito alla compatibilità urbanistica circa la *“Variante non sostanziale” presentata, “omissis...resta quanto già determinato nell'istruttoria già effettuata ed espressa con nota PG/2018/383045 del 5/05/2016....omissis”,* ovvero che *“omissis....nella sottozona Bb sono ammesse utilizzazioni come quella oggetto della procedura autorizzativa in argomento.....omissis”.*

Inoltre, la Società Neapolis Metalli S.r.l. ha volontariamente trasmesso:

10. Copia conforme del Certificato RINA nn. 715 -169/17 - con scadenza 8/10/2020 - in cui si attesta che il sistema di gestione della Società Neapolis Metalli S.r.l. soddisfa nel campo di rifiuti metallici: Rame e sue leghe, le disposizioni dell'Articolo 5 del Regolamento (UE) N. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013 recante i criteri quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
11. Copia conforme del Certificato RINA nn. 333-302/17 - con scadenza 08/10/2020 - in cui si attesta che il sistema di gestione per la qualità della Società Neapolis Metalli S.r.l. soddisfa nel campo di rifiuti metallici: Ferro, Acciaio, Alluminio e sue leghe, le disposizioni dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
12. Relazione tecnica asseverata di *“Valutazione dell'impatto acustico ambientale”*, a firma di Tecnico abilitato, Ing. Fortunata Di Palma;

13. Comunicazione dell'11/12/2018, acquisita in pari data al prot. n. 2018.0788434, con cui la Sig.ra Balzamo Fortuna, in qualità di Legale rappresentante della Società Neapolis Metalli S.r.l., ha assicurato il proprio impegno ad installare nel proprio impianto n.1 telecamera termica in modo da monitorare l'area di stoccaggio dei rifiuti suscettibili al "rischio incendio".

PRESO ATTO

- a. che la Società Neapolis Metalli S.r.l, con nota dell'17/12/2018 acquisita in pari data al prot. n. 2018.0802806, ha trasmesso l'originale dell'Appendice alla Polizza n. 1146402239 Ag. n. 1146 della Società HDI Assicurazioni - decorrenza 04/12/2018 e scadenza 14/04/2028, comprensiva di attestazione del Notaio – tesa ad integrare il massimale di garanzia di 787,50 Euro (settecentotantasette/50), dovuta per l'incremento richiesto delle quantità stoccabili dei rifiuti, raggiungendo una garanzia totale pari ad Euro 9358,50 (novemilatrecentocinquantotto/50);
- b. che la Sig.ra Balzamo Fortuna, in qualità di Legale rappresentante della Società Neapolis Metalli S.r.l., con nota dell'11/12/2018, acquisita in pari data al prot. n. 2018.0788434, ha assicurato il proprio impegno ad installare nel proprio impianto n.1 telecamera termica in modo da monitorare l'area di stoccaggio dei rifiuti suscettibili al "rischio incendio";
- c. che la Società Neapolis Metalli S.r.l., ai fini della presa d'atto di variante non sostanziale, ha presentato la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 386 del 20/07/2016 punto 3.4);
- d. che il Responsabile del procedimento, proponente del presente provvedimento, attesta che, in capo a se stesso, non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali;
- e. che in data 17/12/2018 sono state richieste alla Prefettura di Napoli informazioni antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011.

RITENUTO

- a. che, ai sensi della D.G.R. n. 386/2016 punti 2.1 e 2.2, la Variante proposta è da ritenersi " non sostanziale";
- b. che, per quanto su esposto, si possa procedere alla presa d'atto della variante non sostanziale dell'impianto di messa in riserva R13, di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, sito nel Comune di Napoli alla Via Luigi Volpicella nn. 373/375, con scadenza dell'autorizzazione in data 14/04/2027.

VISTO

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
- la L.241/90 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 386/2016
- la D.P.G.R.C. n. 24 del 13/02/2018

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D., nonché dalla proposta del Responsabile del procedimento geom. Fulvio Nevola di adozione del presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

PRENDERE ATTO della variante non sostanziale presentata dalla Società Neapolis Metalli S.r.l., acquisita in data 01/12/2017 prot. n. 2017.0794019 e successivamente integrata, per l'impianto di messa

in riserva R13, di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, sito nel Comune di Napoli alla Via Luigi Volpicella nn. 373/375, finalizzata:

1. Cancellazione dei codici CER appartenenti alla stessa categoria con l'eliminazione dell'autorizzazione vigente dei codici CER 120102, 190102, 110501, 12,0104;
2. Ridistribuire le quantità parziali dei codici CER già autorizzati incrementando del 9,5 % la quantità totale gestita con attività di recupero (R12 – R13) e lasciando invariato (R4) conformemente alla potenzialità dell'impianto su base planimetrica;
3. Aggiornare il Lay-out produttivo in funzione della nuova potenzialità ridistribuita".

PRENDERE ATTO, altresì

Che la Società è in possesso:

- a) del Certificato RINA nn. 715 -169/17 - con scadenza 8/10/2020 - in cui si attesta che il sistema di gestione della Società Neapolis Metalli S.r.l. soddisfa nel campo di rifiuti metallici: Rame e sue leghe, le disposizioni dell'Articolo 5 del Regolamento (UE) N. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013 recante i criteri quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b) del Certificato RINA nn. 333-302/17 - con scadenza 08/10/2020 - in cui si attesta che il sistema di gestione per la qualità della Società Neapolis Metalli S.r.l. soddisfa nel campo di rifiuti metallici: Ferro, Acciaio, Alluminio e sue leghe, le disposizioni dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

DARE ATTO

- a) che la Sig.ra Balzamo Fortuna, nella qualità di legale rappresentante della Società Neapolis Metalli S.r.l. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- b) che l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento **ha validità fino alla data del 14/04/2027**;
- c) che l'eventuale cambio del legale rappresentante della Società, della sede legale, del Responsabile Tecnico dell'impianto ecc. dovrà essere comunicato tempestivamente a questa U.O.D..

PRECISARE

1. che, a seguito dell'approvazione della presente modifica non sostanziale, l'autorizzazione si riferisce alla gestione dei seguenti rifiuti:

Codice CER Rifiuto	Descrizione	Peso specifico (t/mc)	OPERAZIONI DI RECUPERO (300 gg lavorativi anno)							
			R4				R12 – R13			
			(t/gg)	(mc/gg)	(t/a)	(mc/a)	(t/gg)	(mc/gg)	(t/a)	(mc/a)
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0950	0,2190	328,5000	65,7000
15.01.04	Imballaggi metallici	1	0,2300	0,2300	69,0000	69,0000	0,5475	0,5475	164,2500	164,2500

17.04.05	Ferro e acciaio	7	1,7000	0,2429	510,000 0	72,857 1	16,425 0	2,3464	4927,50 00	703,928 6
20.01.40	Metalli	5	0,4000	0,0800	120,000 0	24,000 0	2,1900	0,4380	657,000 0	131,400 0
19.12.03	Metalli non ferrosi	5	0,0500	0,0100	15,0000	3,0000	0,1095	0,0219	32,8500	6,5700
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,3401	1,2680	1902,01 50	380,403 0
17.04.01	Rame, bronzo, ottone	5	0,3000	0,0600	90,0000	18,000 0	8,7600	1,7520	2628,00 00	525,600 0
17.04.02	Alluminio	2,5	0,4000	0,1600	120,000 0	48,000 0	9,8550	3,9420	2956,50 00	1182,60 00
17.04.03	Piombo	8	0,0200	0,0025	6,0000	0,7500	2,1900	0,2738	657,000 0	82,1250
17.04.04	Zinco	5	0,0400	0,0080	12,0000	2,4000	0,1095	0,0219	32,8500	6,5700
17.04.06	Stagno	7	0,0200	0,0029	6,0000	0,8571 4	0,1095	0,0156	32,8500	4,6929
17.04.07	Metalli misti	5	0,1300	0,0260	39,0000	7,8000	3,4274	0,6855	1028,20 50	205,641 0
09.01.07	Carte e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento	1,5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1095	0,0730	32,8500	21,9000
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose	5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0950	0,2190	328,500 0	65,7000
16.01.16	Serbatoi per gas liquidi	5	0,0025	0,0005	0,7500	0,1500	0,1643	0,0329	49,2750	9,8550
16.01.17	Metalli ferrosi	7	0,0016	0,0002	0,4800	0,0686	1,6425	0,2346	492,750 0	70,3929
16.01.18	Metalli non ferrosi	5	0,0004	0,0001	0,1200	0,0240	1,6425	0,3285	492,750 0	98,5500
16.01.19	plastica	0,7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0548	0,0782	16,4250	23,4643
17.04.02	Spezzoni di cavi con il conduttore di alluminio ricoperto	1,5	0,0055	0,0037	1,6500	1,1000	0,5475	0,3650	164,2500	109,500 0
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	1,5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2850	2,1900	985,500 0	657,000 0
16.06.01*	Batterie al piombo	1,5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1424	0,0949	42,7050	28,4700
19.12.02	Metalli ferrosi	7	0,1000	0,0143	30,0000	4,2857	0,3285	0,0469	98,5500	14,0786
20.01.33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 13.06.01,16.06.02, 16.06.03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	1,5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1424	0,0949	42,7050	28,4700
20.01.34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33*	1,5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1095	0,0730	32,8500	21,9000
Capacità massima totale			3,40	0,84	1020,0 0	252,29	60,42	15,36	18126, 63	4608,7 6

- che le **quantità massime di rifiuti stoccabili contemporaneamente autorizzate nell'impianto**, sono pari a 60,41 t/g, di cui 60,13 t/g di rifiuti non pericolosi e 0,28 t/g di rifiuti pericolosi;
- che le **quantità annue massime di rifiuti stoccabili nell'impianto autorizzate in modalità R13 – R12**, sono pari a 18126,63 t/anno, di cui 18041,22 t/anno di rifiuti non pericolosi e 85,41 t/anno di rifiuti pericolosi;

4. che la **quantità massima di rifiuti non pericolosi autorizzata destinata al trattamento giornaliero**, mediante operazioni di recupero R4, non può superare le 3,40 t/g, per un quantitativo complessivo di 1020 t/anno.

RICHIAMARE le condizioni e prescrizioni del D.D. n. 41/2017 che restano ferme ed invariate.

PRESCRIVERE

- 1.1 che la Società Neapolis Metalli S.r.l. dovrà trasmettere al Comune di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac - Dipartimento Provinciale di Napoli, entro e non oltre 20 giorni dall'emissione del presente provvedimento, tutti gli atti tecnici riguardanti la variante non sostanziale presentata, anche al fine di facilitare eventuali controlli di competenza, informando opportunamente questa U.O.D.;
- 1.2 che le previste attività di stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 386/2016;
- 1.3 che le caratteristiche dei materiali metallici, ottenuti dalle attività di recupero, qualora gli stessi fossero classificati "End of Waste", devono essere conformi a quanto prevede il Regolamento Ue 333/2011/Ue del 31/03/2011 (Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste) – Ferro, Acciaio, Alluminio);
- 1.4 che le attività previste di recupero dei rifiuti non pericolosi devono avvenire nel rispetto delle specifiche norme comunitarie e, in loro assenza, delle norme nazionali vigenti; qualora anche queste ultime fossero assenti, le attività di recupero devono conformarsi a quanto prevedono le Norme Tecniche Generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di cui al citato D.M. 5/02/1998, per le diverse tipologie previste;
- 1.5 che, qualora i materiali ottenuti dalle attività di recupero non dovessero rispettare le succitate normative, gli stessi dovranno essere considerati rifiuti e pertanto assoggettati alla normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;
- 1.6 che l'installazione della telecamera termica, finalizzata a monitorare le aree di stoccaggio dei rifiuti suscettibili al "rischio incendio", dovrà avvenire con ogni urgenza e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del presente provvedimento. L'avvenuta installazione di tale impianto, dovrà essere prontamente comunicata a questa U.O.D. e agli Enti di controllo;
- 1.7 che la Società dovrà provvedere a comunicare a questa U.O.D., alla Città Metropolitana di Napoli e all'Arpac, la data di completamento degli interventi riguardante la variante non sostanziale richiesta;
- 1.8 che la Società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF., qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;
- 1.9 La Società dovrà effettuare autocontrolli biennali fonometrici i cui esiti dovranno essere trasmessi a questa U.O.D., all'Arpac e al Comune;
- 1.10 che la Società dovrà adottare tutte le precauzioni atte a ridurre le emissioni diffuse e olfattive eventualmente prodotte dallo stoccaggio dei rifiuti e dalle fasi di trattamento e movimentazione;
- 1.11 che il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad effettuare le analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, trasmettendo gli esiti all'ATO 2. I parametri dovranno rispettare quelli previsti dalla Tab. 3 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per scarichi idrici in fognatura;
- 1.12 obbligo di stipula di regolare contratto con Ditta/Società regolarmente autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo; in caso di inosservanza delle predette prescrizioni agli scarichi idrici il titolare sarà soggetto all'applicazione delle procedure previste dall'art. 130 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- 1.13 che i rifiuti originati dall'attività devono essere assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 1.14 che il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo) deve essere eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- 1.15 che il carico e scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., accessibile in ogni momento agli Organi di controllo;

1.16 che i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;

1.17 che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione;

1.18 che questa U.O.D. si riserva di imporre altre prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, qualora necessarie, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell'Ambiente.

SPECIFICARE che, qualora l'esito della comunicazione antimafia richiesta alla Prefettura di Napoli risultasse positiva, ciò comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati da questa U.O.D. per l'impianto di che trattasi.

INCARICARE la Città Metropolitana di Napoli ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs n. 152/06.

NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla Società Neapolis Metalli S.r.l. con sede legale in Via Purgatorio n. 52 del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA).

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 1, all'Al'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Napoli, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta e al BURC per la pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dott. Antonio Ramondo